

Gent.le dott. D'Arrigo,

da quanto mi è stato detto da legali e tecnici amministrativi, l' accesso cui fa riferimento la Legge 241/90 non riguarda la semplice presa di visione della parte numerico-contabile, ma il controllo di detta contabilità con la relativa documentazione di appoggio, voce per voce: entrata per entrata, uscita per uscita. Sotto la supervisione di un esperto in materia. Senza limitazione di tempo.

Credo pertanto che a questo ci si debba attenere.

Inoltre, qualora lei adducesse il fatto che i Bilanci Consuntivi delle annualità richieste non siano ancora stati sottoposti al controllo degli Organi preposti, le anticipo quanto già scritto per analoghe situazioni (cosa che dovrebbe essere pertinente), e cioè che sarebbe **"sorprendente che a distanza di tanto tempo dalle scadenze fissate per legge i bilanci non siano stati sottoposti all' esame dei competenti organi di controllo, e che quindi non siano definitivi."** Al riguardo ci sarebbe anche da aggiungere che **"il bilancio consuntivo di una scuola pubblica, con il quale viene fatto il rendiconto della gestione di denaro pubblico, non possa non essere considerato un documento amministrativo di cui tutti abbiano diritto di prendere visione"**.

Ad ogni modo, a prescindere da quanto sopra, si rimane in attesa di avere comunicazione di tempi e modalità per esaminare accuratamente quanto richiesto.

Cordiali saluti.

St Ran